



MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 5

Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilit  degli avvocati e procuratori dello Stato All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La responsabilit  degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilit  esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ». Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
Estremi	Legge 7 gennaio 2026, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-alla-legge-14-gennaio-1994-n-20-e-altre-disposizioni/art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it